PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2795 di mercoledì 15 febbraio 2012

I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori

Sull'applicazione dell'accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori. A cura di G. Porreca.

Bari, 15 Feb - Sull'applicazione dell'accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
I lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore dell' Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori e già formati in azienda dal datore di lavoro o dal RSPP sono tenuti ad effettuare la formazione (generale e specifica) di cui al punto 4 del citato Accordo? E i lavoratori neo assunti entro quanto tempo devono essere formati?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD073] ?#>

Risposta
La formazione dei lavoratori è regolamentata dall'Accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta del 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.

Secondo il punto 4 di tale Accordo la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell'Accordo medesimo, in due moduli distinti uno di **formazione generale** della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ed uno di **formazione specifica** della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto, per un numero totale quindi dell'intero percorso formativo pari ad almeno 8, 12 o 16 ore.

Secondo il punto 11 dello stesso Accordo sulla formazione dei lavoratori, riguardante il riconoscimento della formazione pregressa, la formazione erogata a cura dei datori di lavoro ai lavoratori ed ai preposti prima della pubblicazione dell'Accordo medesimo viene riconosciuta in base a quanto indicato nella lettera a) del punto 11 stesso secondo il quale:

"*Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.*
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo".

Alla luce quindi di quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato i lavoratori "storici", così come li definisce il lettore, e cioè quei lavoratori che sono stati già formati secondo le regole preesistenti al nuovo Accordo Stato-Regioni, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione generale di 4 ore né quello di formazione specifica di 4, 8 e 12 ore, a seconda della fascia di

rischio nella quale è inserita l'azienda presso la quale prestano la loro attività lavorativa, soltanto se il datore di lavoro sia in grado di comprovare che gli stessi abbiano svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo medesimo e cioè alla data dell'11/1/2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

In merito poi al periodo entro il quale il datore deve provvedere alla formazione dei lavoratori di nuova assunzione secondo le nuove regole è necessario fare riferimento a quanto indicato nel punto 10 dell'Accordo, contenente le disposizioni transitorie, secondo il quale:

"*Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione",* per cui i lavoratori neo assunti devono essere quindi formati secondo le nuove regole possibilmente prima o contestualmente all'assunzione e comunque al massimo entro 60 giorni dall'assunzione stessa.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it